

## DECRETO 28 giugno 2007

Non iscrizione della sostanza attiva triclorfon, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/356/CE del 21 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE

della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, comma 4;

Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Vista la decisione della Commissione 2007/356/CE del 21 maggio 2007 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva triclorfon nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto che nel corso della valutazione effettuata su tale sostanza attiva dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare sono emerse preoccupazioni dovute principalmente alla mancanza di numerosi studi che non hanno permesso di effettuare una valutazione completa del rischio e dimostrare pertanto un uso sicuro della sostanza attiva;

Considerato che dalle conclusioni di detta valutazione e' emerso che numerosi punti rimanevano irrisolti e che, pertanto i prodotti fitosanitari contenenti triclorfon, nelle condizioni d'impiego proposte, non soddisfano, in generale le condizioni previste all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre che tale decisione di non inclusione non esclude la possibilita' di poter presentare, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE una successiva richiesta d'iscrizione della sostanza attiva enitrotion;

Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2007/356/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva a decorrere dalla data di adozione della citata decisione, ne' usufruire delle deroghe previste dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva autorizzata in Italia;

Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclorfon, deve essere concesso un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva triclorfon non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Non possono essere concesse nuove autorizzazioni o rinnovate le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva triclorfon, in conformita' alle disposizioni dell'art. 2, lettera b), della decisione n. 2007/356/CE della Commissione a partire dal 25 maggio 2007.

2. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti triclorfon elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 21 novembre 2007.

Art. 3.

1. La vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, revocati ai sensi dell'art. 2, comma 2, deve avvenire nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il 21 novembre 2008.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

Il direttore generale: Borrello